Comune di Siena
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 151 del 22.05.2014**
Modificato con Deliberazioni Consiglio Comunale: **n. 163 del 28.07.2015**
n. 104 del 28.04.2016
n. 99 del 28.03.2017
n. 37 del 27.02.2018
n. 113 del 28.09.2020
n. 137 del 29.07.2021
n. ..... del 26.05.2022

Indice generale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art.1 - Istituzione della TARI 4
Art.2 - Oggetto del Regolamento 4
Art.3 - Gestione e classificazione dei rifiuti 4
Art.4 - Esclusioni dalla normativa sui rifiuti 4
TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E SOGGETTO ATTIVO 5
Art.5 – Costo del servizio e soggetto attivo 5
TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 5
Art.6 - Presupposto per l'applicazione della tassa 5
Art.7 - Soggetti passivi 6
Art.8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 6
Art.9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento 7
Art.10 - Esclusione e riduzioni della superficie imponibile per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 8
Art.11 - Determinazione della base imponibile 9
TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 10
Art.12 - Costo di Gestione e determinazione della tariffa 10
Art.13 - Articolazione della tariffa 10
Art.14 - Periodi di applicazione della tassa 11
Art.15 - Tariffa per le utenze domestiche 11
Art.16 - Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche 11
Art.17 - Tariffa per le utenze non domestiche 12
Art.18 - Classificazione delle utenze non domestiche 13
Art.19 - Scuole statali 13
Art.20 - Tassa giornaliera 14
Art.21 - Tributo provinciale 14
TITOLO V –RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 14
Art.22 - Riduzioni per le utenze domestiche 14
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 15
Art.24 – Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo. 15
Art.25 - Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero. 16
Art.26 - Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole 17
Art.27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 17
Art.28 - Altre agevolazioni ed esenzioni 17
Art.29 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni 18
TITOLO VI –DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 18
Art.30 - Obbligo di dichiarazione 18
Art.31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione 19
Art.32 - Poteri del Comune 20
Art.33 - Accertamento 21
Art.34 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento 21
Art.35 - Sanzioni 22
Art.36 - Riscossione 22
Art.37 - Interessi 23
Art.38 - Rimborsi e compensazioni 23
Art.39 - Somme di modesto ammontare 23
Art.40 - Immobili posseduti da cittadini residenti all’estero 23
Art.41 - Disposizioni in materia di ravvedimento operoso 24
Art.42 - Contenzioso 24

Art.43 - Trattamento dei dati personali 24
TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 24
Art.44 - Effetti del presente regolamento ed abrogazioni 24
Art.45 - Clausola di adeguamento 24
Art.46 - Disposizioni transitorie 25
ALLEGATO B 26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Istituzione della TARI

1. E' istituita, ai sensi e per gli effetti della legge 27.12.2013 n. 147 , la tassa Rifiuti (TARI), nell'ambito della disciplina relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. Ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
3. La TARI, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Art.2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio del Comune di Siena, la tassa rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147. La determinazione della tariffa della presente tassa comunale (di seguito denominata TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siena.

Art.3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.4 - Esclusioni dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni:

TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E SOGGETTO ATTIVO

Art.5 – Costo del servizio e soggetto attivo

1. La Tari è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, i quali devono comprovare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La Tari è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
3. La Tari è applicata e riscossa dal Comune , anche nelle forme previste dal comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, e indicate nel Regolamento Generale dell'entrate, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla Tari. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la Tari si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.6 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Sono soggetti alla Tari tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche edilizie, ivi compresi quelli relativi allo Stato, ad Enti Pubblici, a rappresentanze diplomatiche o sedi o Uffici di Stati Esteri o Organizzazioni Internazionali. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette a Tari le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è altresì integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In dettaglio sono soggette:
   a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);
   b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private.
2. Sono altresì soggette alla Tari le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili

di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.

3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

4. Sono escluse dalla tassazione:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle attività economiche (utenze non domestiche).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tari.

Art.7 - Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti lafamiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30, o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tari è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la

Art.7 - Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti lafamiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
    a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30, o i componenti del nucleo familiare;
    b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tari è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei

Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti per periodi inferiori a sei mesi. **6.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.	mesi nel corso del medesimo anno solare, **e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare**, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a nonresidenti per periodi inferiori a sei mesi. 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. **7. Nel caso di sub-affitto, o sub-comodato, l'utente obbligato, principale è l'intestatario del contratto di affitto o di comodato con il possessore dell'immobile. Resta ferma la solidarietà passiva d'Imposta tra occupanti di cui all'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 tra affittuario o comodatario principale e occupante in sub-affitto o sub-comodato.**

## Art.8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti **1.** Non sono soggette a tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: **a)** le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; **b)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando	## Art.8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti **1.** Non sono soggette a tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: **a)** le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; **b)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando

l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;	l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;	**c)** i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purchè tutti i suddetti locali abbiano un'altezza inferiore a mt. 1,5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;	**d)** cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purchè tutti i suddetti locali abbiano un'altezza inferiore a mt. 1,5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;	**e)** forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori (o comunque ove utilizzate prima, dalla data di inizio occupazione);	**f)** le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori (o comunque ove utilizzate prima, dalla data di inizio occupazione);
g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti e di fatto non utilizzati;	**g)** i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti e di fatto non utilizzati;
h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;	**h)** le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
i) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;	**i)** le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita dall'art. 6 comma 2;	**j)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita dall'art. 6 comma 2;
k) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative;	**k)** i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative;

l) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento dellerestanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.	**l)** la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento dellerestanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.	**2.** Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, **da presentarsi entro i termini previsti dal successivo art. 31**, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. **Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare, entro i termini previsti dal successivo art. 31, ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.**
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tari ai sensi del presente articolo verrà applicata la Tari dalla data di verifica del citato conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.	**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tari ai sensi del presente articolo verrà applicata la Tari dalla data di verifica del citato conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto, di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione e riduzioni della superficie imponibile per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

3. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sullabase delle percentuali di seguito indicate:

Attività	
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	50%

Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	
Industrie di produzioni vetro e simili	50%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola area del laboratorio in deroga all'art. 4 comma 4)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, Pescherie	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	25%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	50%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art.11 - Determinazione della base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della medesima legge n. 147/2013, la base imponibile a cui applicare la Tari è data, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile. Stesso criterio vale per le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARES, TIA e TARSU.

2. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie comunque assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione di cui al comma 647 dell'art. 1 sopra riportato.

4. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art.12 - Costo di Gestione e determinazione della tariffa	**Art.12 - Costo di Gestione e determinazione della tariffa**
1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa	**1.** La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa

vigente.	vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dall'Autorità competente ai sensi della normativa nazionale e regionale.	**2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dall'Autorità competente ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.	**3.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	**4.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.	**5.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità **o da altro termine stabilito dalla normativa vigente**.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.	**6.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art.13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. 1 della legge 147/2013.

Art.14 - Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 3, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.14 - Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 3**1**, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.16 - Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Tale numero viene aggiornato con riferimento alla situazione esistente al 1 luglio in occasione dell'invito al pagamento di cui al successivo art. 36.

b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente; per gli anni successivi la variazione deve essere presentata entro il 30 aprile a valere per tutto l'anno;

d) in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	n° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

3. Per quanto riguarda i garages e le cantine, si applica una tariffa composta esclusivamente da una parte fissa, che non prende in considerazione il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non

locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche, in relazione ai soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

6. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera b, sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 14.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art.17 - Tariffa per le utenze non domestiche	**Art.17 - Tariffa per le utenze non domestiche**
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	**1.** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.	**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I coefficienti kc e kd della categoria 7bis "Agriturismi con ristorante" di cui all'allegato B del presente regolamento, sono pari a quelli della cat. 7 "Alberghi con ristorante" di cui allo stesso allegato B, ridotti del 10%.	**4.** I coefficienti kc e kd della categoria 7bis "Agriturismi con ristorante" di cui all'allegato B del presente regolamento, sono pari a quelli della cat. 7 "Alberghi con ristorante" di cui allo stesso allegato B, ridotti del 10%.
	5. I coefficienti kc e kd della categoria 8bis "Agriturismo senza ristorante, case appartamenti vacanze" di cui all'allegato B del presente regolamento, sono pari a quelli della cat. 8 "Alberghi senza ristorante" di cui

	allo stesso allegato B, ridotti del 10%.

Art.18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o della classificazione delle attività economiche ATECO o dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.

2. In caso di pertinenze catastalmente distinte, connesse all'attività economica, la superficie è determinata sulla base della tariffa dell'attività svolta nella pertinenza medesima.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività, vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 3.

6. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7.

7. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Comune provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

Art.19 - Scuole statali

1. A norma dell'art. 1, comma 655 della Legge 27.12.2013 n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art.20 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per

giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilate per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art.1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (riciclo), 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 29 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 21 - Tributo provinciale	**Art. 21 - Tributo provinciale**
1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.	**1.** Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.	**2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
	3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Siena in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %.

b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di raccolta differenziata. L'agevolazione matura solo a consuntivo dell'anno, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, il quale deve dimostrare con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e, comunque, fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto su area scoperta di pertinenza dell'abitazione di residenza, si applica una riduzione sulla parte variabile del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'ufficio competente di apposita istanza in autodichiarazione, ai

Art.22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %.

b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano **interamente** o abbiano **interamente** la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di raccolta differenziata. L'agevolazione matura solo a consuntivo dell'anno, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, il quale deve dimostrare con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e, comunque, fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto su area scoperta di pertinenza dell'abitazione di residenza, si applica una riduzione sulla parte variabile del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'ufficio competente di apposita istanza in autodichiarazione, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o altra documentazione comprovante tale trattamento. **5.** Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. **6.** La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare le verifiche anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica di compostaggio.	sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o altra documentazione comprovante tale trattamento. **5.** Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. **6.** La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare le verifiche anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica di compostaggio.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti riduzioni:

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 giorni	30,00%
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente	30,00%

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti riduzioni:

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 giorni	30,00%
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente	30,00%

superiori ai 183 giorni	

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

superiori ai 183 giorni	

2. Si applica il secondo comma dell'articolo 22.

Art.24 – Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo.

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti urbani, sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. L'agevolazione è determinata con l'applicazione della seguente formula:

riduzione % = (rifiuti avviati a riciclo / produzione di riferimento) X 0,30.

3. Si precisa che per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4° copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferite all'anno precedente, entro e non oltreil 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art.24 – Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo.

1. Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
avvio al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	10%
avvio al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	20%
avvio al riciclo al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei	30%

rifiuti	
avvio al riciclo al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	40%
avvio al riciclo al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione rifiuti	50%

3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 . L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

4. Per riciclo deve intendersi l'attività di riciclaggio come definita, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

6. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio. Le domande, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.

	7. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto la tassa dovuta per l'anno successivo a quello di riferimento o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Art.25 - Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero.

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e dell'art. 1 dalla L.R. 14/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per il solo anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 1° febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

Art.26 - Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole.

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) e degli allegati L-quater ed L-quinquies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020, sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.

2. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. In considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. Conseguentemente, per tutta la durata del periodo transitorio fino alla stipula di convenzione con il gestore del servizio pubblico o di altro soggetto, che può estendersi al massimo fino al 31.12.2021, le superfici e le aree scoperte operative delle predette utenze sono soggette al tributo.

Art.27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta del 50% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 600 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. La tassa è ridotta nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

Art.28 - Altre agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per funzioni, uffici e servizi.

2. A norma dell'Art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 sono previste le seguenti ulteriori esenzioni:

a) esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500;

b) esenzione dalla tassa per i locali destinati

Art.28 - Altre agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per funzioni, uffici e servizi.

2. A norma dell'Art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 sono previste le seguenti ulteriori esenzioni:

a) esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 6.500;

b) esenzione dalla tassa per i locali destinati

alle Sedi storiche, ai Musei delle Contrade del Palio ivi compresi i magazzini ed i locali comunque utilizzati per le finalità istituzionali della Contrada;	alle Sedi storiche, ai Musei delle Contrade del Palio ivi compresi i magazzini ed i locali comunque utilizzati per le finalità istituzionali della Contrada;
c) esenzione dalla tassa per i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997,n. 460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali, previa apposita richiesta scritta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa;	**c)** esenzione dalla tassa per i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997,n. 460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali **svolte in modalità di natura non commerciale**, previa apposita richiesta scritta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa. **L'esenzione non si applica qualora, all'interno dei locali occupati dalle Organizzazioni in parola, sia effettuata attività di natura commerciale;**
d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;	**d)** esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore a Euro 7.500;
3. L'esenzione di cui alla lettera a) e d) si applica anche alle pertinenze, limitatamente ad un box o posto auto o ad una cantina o soffitta. Ai fini della stessa esenzione, per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e relative disposizioni attuative. L'esenzione è concessa su base annuale su istanza dell'interessato da presentarsi con Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza alle seguenti scadenze: per le nuove richieste il termine è il 30 settembre di ciascun anno; per coloro che già beneficiano della esenzione, il termine è il 30 aprile di ciascun anno. L'Ufficio competente può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. Ove venga accertata l'inesistenza dei prescritti requisiti si applicano le sanzioni di cui all'art. 35, comma 3.	**3.** L'esenzione di cui alla lettera a) e d) si applica anche alle pertinenze, limitatamente ad un box o posto auto o ad una cantina o soffitta. Ai fini della stessa esenzione, per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e relative disposizioni attuative. L'esenzione è concessa su base annuale su istanza dell'interessato da presentarsi con Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza alle seguenti scadenze: per le nuove richieste il termine è il 30 settembre di ciascun anno; per coloro che già beneficiano della esenzione, il termine è il 30 aprile di ciascun anno. L'Ufficio competente può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. Ove venga accertata l'inesistenza dei prescritti requisiti si applicano le sanzioni di cui all'art. 35, comma 3.
4. Le esenzioni di cui alle lettere b) e c) una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora le condizioni di esenzione vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno. In tal caso l'interessato deve denunciare il fatto al competente Ufficio. In caso di accertamento dell'omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.	**4.** Le esenzioni di cui alle lettere b) e c) una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora le condizioni di esenzione vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno. In tal caso l'interessato deve denunciare il fatto al competente Ufficio. In caso di accertamento dell'omissione della predetta
5. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di	

spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. **6.** Per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la riduzione della parte variabile su alcune categorie di utenze non domestiche come disciplinata dalla delibera n. 56 del C.C. del 19.5.2020, che trova applicazione in sede di acconto 2020. **7.** Sempre per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si applicanoinoltre: **a)** l'ulteriore riduzione del 30% della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche, ad esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28; **b)** la riduzione del 30% della parte variabile della TARI per le utenze domestiche. **8.** Al fine di dare attuazione per il 2020 a quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 conv. Dalla L. 27/2020, ove il Comune proceda ad avvalersi della relativa facoltà, la modifica dell'allegato B al presente regolamento attuativa della L. 157/2019 art. 58-quinquies decorre dal 1.1.2021. **9.** Per il solo annio 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari all'89% per le categorienn. 1, 2, 7, 7 bis, 8, 13, 15, 17, 22, 23, 24. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e l'allegato B del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sulla sola quota variabile del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle restanti categorie.	denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento. **5.** Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art.29 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	Art.29 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni fra quelle previste dagli artt. da 22 a 28, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate.	**1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni fra quelle previste dagli artt. da 22 a 28, **ad eccezione dell'art. 24**, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della Tari devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza.

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo.

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea.

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art.31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione relativa alla Tari deve essere presentata entro 60 gg. dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; è consentita comunque la presentazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti nel presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data della presentazione della domanda.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

   a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti;

   b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

   c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;

   d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

   e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici.

   f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;

   g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

   a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sedelegale);

   b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

   c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;

   d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;

   e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

   f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti. All'atto di presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta. La dichiarazione può essere anche spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax, allegando fotocopia del documento di identità, o con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

9. Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste.

Art.32 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla presente imposta.
2. In caso di esternalizzazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva dell'entrata valgono le previsioni del Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
4. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tari, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo

Art.32 - Poteri del Comune

1. Il Comune, **o il soggetto incaricato dell'attività di gestione e riscossione della Tari,** designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla presente imposta.
2. In caso di esternalizzazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva dell'entrata valgono le previsioni del Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
4. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tari, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e

quella calpestabile o in mancanza pari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.	la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art.33 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati secondo le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate. E' consentita altresì la notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai sensi della vigente normativa in materia.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà al recupero coattivo con aggravio delle spese dovute e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Detto limite non si applica per la tassa giornaliera.

Art.34 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento 1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, situazione che deve essere supportata da apposita documentazione. 2. Ai fini della rateizzazione dell'imposta si rinvia alle previsioni del Regolamento Generale delle Entrate. 3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile della Tari.	**Art.34 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento** 1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, situazione che deve essere supportata da apposita documentazione. 2. Ai fini della rateizzazione dell'imposta si rinvia alle previsioni del Regolamento Generale delle Entrate. 3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, **fatto salvo quanto previsto all'interno del Regolamento generale delle entrate.** Il provvedimento di rateizzazione è emanato

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. **5.** In caso di mancato pagamento di una rata il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, l'importo non può più essere rateizzato. **6.** In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.	dal Funzionario Responsabile della Tari. **4.** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. **5.** In caso di mancato pagamento di una rata il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, l'importo non può più essere rateizzato. **6.** In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Art.35 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e s.m.i.

2. In caso di omesso o parziale versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della Tari dovuta, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 5 del presente regolamento, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## Art.36 - Riscossione **1.** Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo di norma in almeno due rate a scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il	## Art.36 - Riscossione **1.** Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo di norma in almeno due rate. **E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza di pagamento**

pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **2.** La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigentenormativa in materia. Nel definire annualmente le specifiche modalità di riscossione, la Direzione comunale competente si ispira ai criteri di massima semplificazione per il contribuente. **3.** Nel caso di indisponibilità in tempo utile degli elementi di cui all'art. 12, necessari alla determinazione delle tariffe per il rispetto della scadenza del 16 giugno prevista al comma 1, l'Ente potrà procedere all'emissione di inviti di pagamento in acconto nella misura del 50% della tariffa vigente nell'anno precedente. **4.** E' applicabile, ricorrendo i presupposti di cui al precedente art. 34, la dilazione di pagamento come disciplinata dalla medesima disposizione regolamentare, con la differenza che gli interessi decorrono dalla data di scadenza fissata nell'invito di pagamento. L'eventuale istanza di rateizzazione va presentata a pena di decadenza entro il termine di scadenza dell'invito di pagamento. **5.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la Tari è dovuta, formale avviso di pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate. **6.** L'art. 34 del presente regolamento si applica anche alla suddetta fattispecie.	**della prima rata.** **2.** La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigentenormativa in materia **e secondo quanto stabilito annualmente con Deliberazione di consiglio comunale.** Nel definire annualmente le specifiche modalità di riscossione, la Direzione comunale competente si ispira ai criteri di massima semplificazione per il contribuente. **3.** Nel caso di indisponibilità in tempo utile degli elementi di cui all'art. 12, necessari alla determinazione delle tariffe, l'Ente potrà procedere all'emissione di inviti di pagamento in acconto nella misura del 50% della tariffa vigente nell'anno precedente. **4.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario **può essere** notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., formale **sollecito** di pagamento. **Il sollecito** indica le somme da versare in unica rata entro **i termini ivi indicati,** con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate. **5.** L'art. 34 del presente regolamento si applica anche **alle suddette** fattispecie.

Art.37 - Interessi **1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso	**Art.37 - Interessi** **1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso

sono computati nella misura del vigente tasso legale, come previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.	sono computati, come previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art.38 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.

2. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 60 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.39 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 Euro per anno d'imposta.

2. Tale limite non si applica per la tassa giornaliera.

Art.40 - Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero **1.** A partire dall'anno 2015, sulla unità immobiliare considerata, agli effetti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), direttamente adibita ad abitazione principale secondo la formulazione indicata all'art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, alla TARI è applicata, per ciascun anno, una riduzione di due terzi. **2.** Ai sensi del comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno	**Art.40 - Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero** **1.** Ai sensi del comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.	

Art.41 - Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 36, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.42 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'art. 34 del presente regolamento.

Art.43 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati regolamento (UE) n. 2016/679 .

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.44 - Effetti del presente regolamento ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

Art.45 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e

comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.46 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani oltrechè del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Per l'accertamento, la riscossione i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14 comma 13 del Decreto- legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il Comune provvederà alle relative attività di accertamento e riscossione secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 705 della Legge 27.12.2013, n. 147.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

4. Per la prima applicazione della presente tassa si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES, TIA e TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI .Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ALLEGATO B	ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche	**Categorie di utenze non domestiche**
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:	Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
1.Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	1.Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2.Cinematografi, teatri	2.Cinematografi, teatri
3.Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	3.Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari	5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni	6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante	7. Alberghi con ristorante
7bis. Agriturismi con ristorante	7bis. Agriturismi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante	8. Alberghi senza ristorante
8bis. Agriturismo, case appartamenti vacanze	**8bis. Agriturismo senza ristorante, case appartamenti vacanze**
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali	10. Ospedali
11. Agenzie e uffici	11. Agenzie e uffici
12.Banche, istituti di credito e studi professionali	12.Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18.Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18.Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.Attività industriali con capannoni di produzione	20.Attività industriali con capannoni di produzione
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	21.Attività artigianali di produzione beni specifici
22.Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	22.Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.Pub, Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab	23.Pub, Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab
24.Bar, caffè, pasticceria	24.Bar, caffè, pasticceria
25.Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	25.Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.Plurilicenze alimentari e miste	26.Plurilicenze alimentari e miste
27.Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	27.Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.Ipermercati di generi misti	28.Ipermercati di generi misti
29.Banchi di mercato generi alimentari	29.Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club	30. Discoteche, night club